



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, e, in particolare l'art. 11-comma 3 - il quale dispone che, ai sensi del citato art. 400 del decreto legislativo n. 297/1994 (come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n.107) – nell'ipotesi in cui, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali riferite



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

alla medesima classe di concorso - sono approvate graduatorie distinte per ciascuna delle regioni interessate;

- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 107 del 23 febbraio 2016, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'allegato 1 al citato D.D.G. n. 107/2016, secondo cui il numero dei posti messi a concorso per la regione Liguria nella scuola dell'infanzia – posti di sostegno, è di n. 5;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto "Concorso personale docente – DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Indicazioni relative allo svolgimento delle prove orali ed approvazione delle graduatorie di merito";
- VISTO il proprio decreto n. 294 del 11/05/2016, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso relativo alla scuola dell'infanzia – posti di sostegno;
- VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;
- VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall' art. 9 comma 1 del summenzionato bando di concorso;
- VISTO il proprio decreto n. 973 del 13/09/2016, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso relativo ai posti di sostegno nella scuola dell'Infanzia, compilata dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del summenzionato bando di concorso;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, all'art. 1 comma 603, prevede il prolungamento per un ulteriore anno della validità delle graduatorie del concorso relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- CONSIDERATO che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1 comma 604, ha previsto che le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto siano utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera h), del bando di concorso;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.D.G. n. 107 del 23 febbraio 2016 è approvata per la regione Liguria, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la scuola dell'infanzia – posti di sostegno. La predetta graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, in relazione ai posti messi a concorso, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene la riserva dei posti.

Art. 3 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale
Stefano Versari



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Graduatoria di merito per la LIGURIA Scuola dell'infanzia – posti di sostegno

N°	Cognome	Nome	Data di Nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio Titoli	Punteggio Finale	Preferenze	Riserve	Note
1	FRACASSI	CHIARA	15/06/1981	37,60	40,00	9,00	86,60			
2	CALISSANO	SIMONA	11/10/1976	32,50	40,00	13,40	85,90			
3	MARONE	ELENA	04/03/1990	34,00	40,00	8,70	82,70			
4	HASSAN HOSNI	VERONICA	03/10/1979	35,60	40,00	5,00	80,60			
5	SOMMARIVA	LAURA	15/08/1975	33,50	36,00	9,90	79,40			
6	PROFUMO	AGNESE	11/11/1990	35,10	35,00	8,00	78,10			
7	RACHELE	ANTONELLA	09/02/1989	31,10	39,00	7,66	77,76			
8	CELLA	SERENA	28/12/1983	32,10	38,00	5,70	75,80			
9	CODINO	VERONICA	19/04/1989	29,30	40,00	5,80	75,10			
10	DILIBERTI	CINZIA	16/05/1990	30,80	38,00	5,70	74,50			
11	POZZI	MARIA VITTORIA	07/06/1975	29,40	37,00	7,00	73,40			
12	SPONZA	SARA	29/07/1974	28,80	36,00	6,40	71,20			
13	BELLAVIGNA	FRANCESCA	25/12/1982	34,60	31,00	4,26	69,86			
14	DE MAIO	MARIELLA	11/09/1989	31,80	29,00	8,70	69,50			
15	CANESSA	MADDALENA	23/04/1988	28,10	35,00	2,96	66,06			
16	MAZZA	ELEONORA	10/04/1985	29,60	30,00	1,56	61,16			